



COMUNE DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

Regolamento
relativo all'armamento
del personale appartenente al
Corpo della Polizia Municipale di Bacoli

(Approvato con delibera di Commissario Prefettizio n. 28/2005)

INDICE

Art. 1	3
Armi in dotazione.....	3
Art. 2	3
Armeria.....	3
Art. 3	3
Servizi da svolgere con l'arma in via continuativa	3
Art. 4	3
Assegnazione dell'arma	3
Art. 5	4
Dotazione.....	4
Art. 6	4
Porto dell'arma	4
Art. 7	4
Consegnatario dell'armeria	4
Art. 8	4
Funzionamento dell'armeria.....	4
Art. 9	5
Controllo dell'armeria.....	5
Art. 10	5
Doveri del consegnatario	5
Art. 11	6
Addestramento all'uso dell'arma	6
Art.12	6
Rinvio a norme di legge e di regolamento.....	6

Art. 1

Armi in dotazione

L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti della legge 7 marzo 1986 n. 65 e del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, è disposto a cura e spese dell'Amministrazione comunale.

Le armi in dotazione alla Polizia Municipale di Bacoli sono:

- 1) pistola semiautomatica Beretta cal. 9 tipo *Short*;
- 2) pistola semiautomatica Beretta cal. 9 tipo 9x21;
- 3) Sciabola per servizio "guardia d'onore".

Art. 2

Armeria

Presso i locali del Comando della Polizia Municipale è istituita, in apposito locale, in conformità alle prescrizioni di legge, l'armeria della Polizia Municipale, in cui sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

L'accesso all'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario dell'armeria ed al personale addetto ai servizi connessi.

Art. 3

Servizi da svolgere con l'arma in via continuativa

Tutti i servizi di polizia municipale sono svolti, di norma, in via continuativa con l'arma individuale in dotazione.

E' data facoltà al Comandante di privare temporaneamente dell'arma il dipendente che dimostri di non possedere i requisiti fisici per l'assolvimento di tutti i servizi istituzionali. Tale facoltà è data anche qualora a carico del dipendente venga avviato un procedimento penale per ogni e qualsiasi causa o venga sospeso dal servizio.

Art. 4

Assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma è effettuata solo al personale in possesso della qualifica di "agente di pubblica sicurezza" a norma della legge 7 marzo 1986 n. 65.

Il dipendente deve recare sempre al suo seguito il tesserino di riconoscimento per giustificare il porto dell'arma in dotazione.

I provvedimenti di assegnazione dell'arma in via continuativa devono essere comunicati al Prefetto.

L'arma assegnata deve essere versata immediatamente all'armeria, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte che sia disposto dall'Amministrazione con provvedimento motivato.

Art. 5
Dotazione

Le armi e il munizionamento in dotazione al Corpo vengono custodite nell'armeria di cui all'art. 2.

Il numero delle armi in dotazione al Corpo varia con il variare dell'organico degli appartenenti al Corpo, maggiorato del 5%.

Il provvedimento di eventuale variazione della dotazione di armi deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 6
Porto dell'arma

L'arma in dotazione può essere portata solamente nell'ambito del territorio comunale. E' consentito il porto dell'arma fuori del territorio del Comune nei seguenti casi:

- flagranza del reato accertato nell'ambito del Comune;
- raggiungimento del domicilio, autorizzato fuori Comune, il luogo di servizio e viceversa;
- espletamento dei servizi presso altri Comuni e per servizi di collegamento autorizzati;
- servizi di soccorso in casi di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi di Polizia Locale in particolari occasioni qualora venga specificamente richiesto dal Sindaco del Comune interessato.

E' vietato portare in servizio un'arma diversa da quella avuta in dotazione.

L'arma in dotazione può essere portata fuori servizio, indossando abiti civili. In tutti i casi in cui l'arma è portata in abiti civili essa deve essere portata in modo da non essere visibile.

Art. 7
Consegnatario dell'armeria

Con provvedimento del Sindaco, su proposta del Comandante del Corpo, sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario dell'armeria di cui all'art. 2. Il sub-consegnatario collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 8
Funzionamento dell'armeria

Le armi sono custodite, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici, distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso ai locali dell'armeria e degli armadi metallici, durante l'orario di servizio sono custodite dal consegnatario, durante le altre ore, in apposita cassaforte del Corpo, dentro un contenitore con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono tenute dal consegnatario.

Copia di riserva delle chiavi è conservata a cura del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario, in cassaforte o armadio corazzato.

L'armeria è dotata di registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

Uno specifico registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo, deve riportare i movimenti delle armi e delle munizioni.

Le ispezioni settimanali e mensili, le eventuali riparazioni delle armi e dei materiali occorrenti per la manutenzione, devono essere riportate su uno specifico registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.

Art. 9

Controllo dell'armeria

I controlli dell'armeria sono effettuati dal consegnatario e sono finalizzati a verificare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata dagli appartenenti al Corpo in servizio presso i locali del Comando, attraverso sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni della porta di accesso e delle pareti perimetrali.

Il Sindaco, l'Assessore delegato e il Comandante del Corpo della Polizia Municipale dispongono visite di controllo ed ispezioni interne periodiche.

Art. 10

Doveri del consegnatario

Il consegnatario dell'armeria cura con massima diligenza:

- 1) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi allo stesso affidate ai sensi del presente regolamento;
- 2) l'effettuazione dei controlli periodici;
- 3) l'aggiornamento dei registri e della documentazione;
- 4) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni connesse all'armeria.

Il consegnatario collabora con il Comandante del Corpo nella disciplina delle operazioni connesse all'armeria, nella organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché nell'esecuzione delle ispezioni. Riferisce al Comandante del Corpo ogni irregolarità rilevata o ogni necessità.

Art. 11

Addestramento all'uso dell'arma

Gli addetti ai servizi di polizia municipale che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo avere conseguito il necessario addestramento. Il citato personale deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Comune di Bacoli, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione del personale, può stipulare apposita convenzione con la sezione del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongano di propri poligoni abilitati, nell'ambito del territorio comunale o di comuni limitrofi, ovvero può costituire un proprio poligono di tiro, in osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, sulla base di specifiche convenzioni con gli enti o comandi di appartenenza, i dipendenti di altri Corpi o servizi di Polizia locale che per ragioni del loro servizio devono prestare servizio con armi.

Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli tra essi che svolgano particolari servizi.

I corsi di tiro svolti presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti di legge ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Art.12

Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per le modalità ed i casi di riporto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.